



COMUNE DI CALUSO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N.15

ai sensi dell'art.17 c.5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

4

controdeduzioni ai pareri e contributi di carattere urbanistico ed ambientale espressi dai soggetti istituzionali

ESTENSORE:

Studio Tecnico Associato TETRASTUDIO

arch. Giovanni Piero Perucca
via Monviso 5 – GROSSO (To)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:

STUDI GEOLOGICI:

geol. Andrea SCAGLIA

data: febbraio 2024

Il presente documento riporta le osservazioni di natura urbanistica e ambientale espresse sulla proposta tecnica del progetto preliminare della variante parziale n.15 (adozione con D.C.C. n. 53 del 28/11/2023) dai soggetti istituzionali.

In specifico le osservazioni espresse dai soggetti istituzionali contenute nei documenti prodotti in sede di conferenza sono le seguenti:

- Città Metropolitana di Torino con atto D.D. n. 8640 del 21/12/2023 a cura della Direzione Dipartimento di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia;
- Arpa Piemonte con nota del 5/1/2024 prot. n.909;
- Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota del 12/12/2023 prot. n. 24125

Il presente documento riporta le controdeduzioni alle osservazioni della Città Metropolitana di Torino che, per le quali viene riportato lo stralcio del documento depositato in sede di conferenza e le successive controdeduzioni in carattere corsivo - grassetto.

Per quanto riguarda le controdeduzioni di carattere ambientale si fa riferimento al documento "verbale dell'Organo Tecnico Comunale in seduta del 8/02/2024 che si allega alla presente.

OSSERVAZIONI della Città Metropolitana di Torino con atto D.D. n. 8640 del 21/12/2023 a cura della Direzione Dipartimento di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia;

- 1) ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante parziale n.15 al P.R.G.C. vigente del Comune di Caluso adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 28 novembre 2023 presenta, nell'intervento di cui al punto A.5 "Varianti allo stabilimento Margaritelli Italia S.P.A. in località Vallo", contenuti di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo", per le motivazioni di seguito esposte:
- la proposta di individuare un'area da destinare a parcheggio dei mezzi pesanti a servizio dell'attività produttiva Margaritelli Italia SpA, avente una superficie pari a mq 15.210, oltre alla rettifica dell'asse stradale di via Fabio Filzi e alla realizzazione di una rotatoria sulla via F.lli Margaritelli, risulta incompatibile con il dettato normativo del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), in quanto costituisce consumo di suolo non urbanizzato, in particolare con il dettato dell'articolo 15 "Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato" che recita: "... Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero - non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali; e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero; ...".
 - oltre a quanto precede, la zona destinata a parcheggio, ricade, ai sensi dell'articolo 16 "Definizioni delle aree" delle NdA del PTC2, in "area libera", rappresentando pertanto una porzione di territorio, esterna al tessuto urbano, avente funzioni di tutela e conservazione del paesaggio agricolo, ancora rappresentativo di caratteri unitari ed estesi oltre ad essere inserita in Classe II^a e III^a di Capacità d'Uso dei Suoli, entrambe oggetto di tutela ai sensi dei commi 8 e 8bis, dell'articolo 17 delle NdA del citato Piano Territoriale. La zona è, altresì interessata dalla presenza di un corridoio ecologico.
 - si evidenzia, altresì, che in occasione di una precedente pratica di Variante Semplificata, avanzata, ai sensi del comma 4, articolo 17bis della LR 56/77, dalla Società Margaritelli Italia SpA, per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, oltre la realizzazione di un'area a parcheggio di superficie di mq 10.180, (localizzato sullo stesso ambito proposto dalla presente Variante), con Determinazione del Dirigente della "Direzione del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità" n. 4560 del 9 settembre 2022, l'Ente scrivente aveva già espresso parere di incompatibilità con l'articolato del PTC2, per le motivazioni sopra esposte. Si ricorda, inoltre, che con una ulteriore pratica SUAP, risalente all'anno 2015, la Società aveva proposto la realizzazione di

una zona, in fregio alla viabilità comunale, destinata proprio al parcheggio dei mezzi pesanti; si invita pertanto, gli interessati a valutare soluzioni diverse, per la realizzazione di tali spazi, contenendo l'utilizzo di suolo libero;

- 2) che, alla luce dell'espressione di incompatibilità, sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la ... città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana..."

Riscontro:

In attesa di rielaborare i contenuti della variante "A5) Varianti relative Allo stabilimento Margaritelli Italia S.P.A in Loc. Vallo" la medesima viene stralciata dalla presente variante parziale n.15.

- 3) di formulare, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Caluso, le seguenti osservazioni:

- singole modifiche:

A4.2: dalla breve descrizione rappresentata dalla Relazione Illustrativa, la proposta non appare supportata da alcuna motivazione; l'ammissione della destinazione artigianale per un edificio inserito in zona residenziale, potrebbe configurare aspetti di sanatoria edilizia, verifichi pertanto l'Amministrazione Comunale la necessità della modificazione proposta e la correttezza degli aspetti edilizi-urbanistici, inerenti l'edificio in questione;

Riscontro:

La motivazione della variante che viene inserita nella relazione illustrativa al paragrafo A4.2) "edificio in zona residenziale r2.2 in frazione Arè con destinazione artigianale" non comporta alcuna sanatoria edilizia ma scaturisce dalla richiesta avanzata da un artigiano che vorrebbe utilizzare un immobile inserito nella zona residenziale "r2.2" per lo svolgimento di attività di deposito e manutenzione di serbatoi.

Tale richiesta ha evidenziato l'esigenza di consentire anche per la zona r2.2 in frazione Arè la destinazione d'uso mista (residenziale, terziario, artigianale: rta) e di introdurre nella normativa del PRGC (vedi variante D.4 della Relazione illustrativa) la possibilità di insediamento in tali zone di attività artigianali limitate al deposito e/o la manutenzione di beni.

Al fine di porre limiti e condizioni all'insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali, l'art.18 "destinazione residenziale - sottoclassi di destinazione" p.to D delle NdA, è stato inoltre integrato con i seguenti commi 4 e 5:

- 4. Fra le attività artigianali compatibili rientrano quelle limitate al deposito e/o la manutenzione di beni.***

- 5. L'insediamento delle attività artigianali è condizionato:***

- ***alla verifica di compatibilità con gli insediamenti circostanti anche in rapporto alla coerenza tipologica degli edifici;***
- ***alla presenza di idonee schermature verso i confini;***
- ***al divieto di deposito di materiali o strutture con altezza superiore a m.2,50 nella fascia di rispetto di m.3,00 lungo i confini dell'area.***

A6.1: la modifica relativa alla trasformazione di un'area attualmente a destinazione agricola a residenziale di completamento, interessa un lotto gravato dalla presenza della Bealera di Rodallo, il cui percorso genera una fascia posta in Classe IIIb3, la quale vincola in modo significativo l'edificazione del lotto. L'area, da foto aerea, risulterebbe, già utilizzata, quale deposito di materiale edile; verifichi l'Amministrazione Comunale lo stato di fatto della zona e la necessità di ammettere la modifica, alla luce delle criticità legate al rischio idrogeologico che insistono sulla stessa ed alla effettiva necessità della realizzazione del tratto di tracciato stradale e del parcheggio pubblico;

Riscontro:

La fascia in classe IIIb3 (di fatto inedificabile) interferisce solo in minima parte sul lotto interessato dalla variante.

L'Amministrazione Comunale conferma la esigenza di operare la variante in quanto la gran parte dell'area edificabile è classificata in classe II di rischio idrogeologico (moderato) e l'attuazione dell'intervento consente di acquisire le aree destinate alla viabilità e al parcheggio pubblico, infrastrutture che hanno una importante valenza per l'ambito urbanistico interessato.

A6.2: la modifica, ripristina, la destinazione residenziale di completamento "r27.8C", su un'area attualmente classificata a verde privato; la documentazione di Variante, non riporta alcuna informazione, in merito alle motivazioni sottese alla precedente variazione. Alla luce, anche, della localizzazione della stessa, sia dal punto di vista geologico che ambientale, trattandosi di una zona di versante collinare, si richiede all'Amministrazione, di verificare, che l'individuazione dell'area a verde privato, non abbia avuto origine da modificazioni introdotte in sede di approvazione di precedenti Varianti Strutturali, in tal caso la variazione non sarà procedibile ai sensi della lett. 1) comma 5, articolo 17 della LR 56/77 o con la finalità di rendere edificabili altre aree, limitrofe, con precedenti Varianti Parziali;

Riscontro:

La variazione di destinazione dell'area a verde privato era stata introdotta con la variante parziale n.2, con la quale la zona r27.8 era stata spostata e scomposta in 2 aree: la R27.8b (a nord) e la R27.8c (a ovest).

La consistenza edificatoria del PRGC non subisce complessivamente alcun incremento in quanto la nuova area (che viene prevista nella medesima localizzazione del PRGC originario) risulta a compensazione di stralci operati con questa variante (le varianti A2.1 e A2.2 riducono la superficie edificabile di mq.4.319 mentre le varianti A6.1 e A6.2 incrementano le superfici di mq.3.560 quindi con una riduzione complessiva di mq.759)

La modifica introdotta con la presente variante viene pertanto confermata.

D2: con riferimento alla integrazione proposta al contenuto della lett. a) del comma 12, articolo 27 delle NdA del Piano, relativa la possibilità di ammettere per le abitazioni rurali oltre la trasformazione residenziale (già prevista dal vigente PRG) la destinazione "commerciale", si ricorda, con riferimento alla vigente normativa commerciale, alla quale si rimanda, che per il Comune di Caluso (con popolazione fino a 10.000 abitanti), possono essere attivati esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a mq 150;

Riscontro:

Si prende atto della puntualizzazione confermando che, ai sensi dei criteri commerciali vigenti, la destinazione commerciale nelle aree agricole potrà essere solamente della tipologia di "vicinato" e cioè con superficie di vendita non superiore a mq.150.

elaborati di Variante:

- con riferimento alla "Relazione Illustrativa": si ricorda che la stessa deve riportare, le condizioni di compatibilità delle proposte di Variante con i contenuti della pianificazione sovracomunale (PPR, PTR e PTC2), presenti, in questo caso, nell'elaborato di Verifica di VAS, oltre illustrare adeguatamente le variazioni, in maniera da consentire nel corso dell'istruttoria, la comprensione delle effettive ricadute, nei termini del rispetto del dettato normativo regionale;

Riscontro:

Si prende atto della richiesta integrando adeguatamente la relazione illustrativa.

- con riferimento alla verifica delle proposte di Variante, con il Piano di Zonizzazione Acustica, la stessa è stata inserita all'interno della documentazione di VAS e riferita esclusivamente a due aree; si ricorda che ogni Variante al Piano Regolatore, deve attestare la compatibilità delle modifiche proposte, con la Zonizzazione, si richiama, in tal senso, il contenuto del comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 52/2000, il quale prevede che "Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica"; si chiede di conseguenza di integrare gli Atti con il contributo di un tecnico abilitato, attestante la conformità degli interventi, con il citato Piano, valutandone successivamente, la necessità di aggiornamento;

Riscontro:

Gli elaborati della variante vengono integrati con il documento di verifica compatibilità acustica.

- si richiama l'attenzione, in merito alla definizione del consumo di suolo, a quanto disposto dall'articolo 31 delle NdA del PTR e dal paragrafo 3 "Adempimenti per i Comuni" dell'Allegato 2 alla D.G.R. 4 aprile 2023 n. 2-6683, ai fini del recepimento ad integrazione dei contenuti della "Relazione Illustrativa" e della Deliberazione di approvazione della Variante;

Riscontro:

Si prende atto della richiesta e si integrano i contenuti della relazione illustrativa.

- si ricorda, la necessità, che i documenti adottati, prodotti in formato PDF/A presentino il codice hash dei file, elencati in una specifica nota, oltre le firme digitali previste dalla vigente normativa in materia. A riguardo, si chiede di dare attuazione di quanto evidenziato, con l'approvazione del Progetto Definitivo della Variante; contenuti della Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2023:
- si segnala la necessità, di precisare che il prospetto numerico di cui al comma 5 lettere c, d, e, f) dell'art.17 della LR 56/77, presente nelle premesse della Deliberazione C.C. n.53/2023 di adozione della Variante in oggetto, è comprensivo di " ... eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentite in deroga ...", come previsto dal comma 7 del citato articolo oltre contenere il riscontro del rispetto dei parametri, in rapporto alla Capacità Insediativa Residenziale di Piano (ad es: aree servizi: mq 3.138< mq 5.380 [0,5 mq/ab]);
- con riferimento al citato prospetto, verifichi l'Amministrazione Comunale, i dati inseriti; dalla cifra riportata all'importo totale delle aree residenziali, parrebbe risultare un incremento delle stesse, (mc 19.744 -mc 19.212 = mc 532), possibilità non ammessa con procedura di Variante Parziale, qualora non sia dimostrato, ai sensi della lettera e) comma 5, articolo 17 della LUR "...l'avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente ...";Alla luce di quanto precede, si ricorda, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la

pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa ed il rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa in materia;

Riscontro:

Si recepiscono le osservazioni formulate in merito al formato dei documenti adottati,

Il prospetto riportato sulla relazione contiene un errore in quanto, effettivamente, la volumetria a consuntivo risulta in diminuzione e non in aumento. Si riporta di seguito il prospetto corretto.

Varianti parziali	Aree servizi		Aree residenziali		Aree produttive	
	In aumento	In detrazione	In aumento	In detrazione	In aumento	In detrazione
	mq.		mc.		mq.	
Var. 1/bis	0	1.367	0	0	3.200	0
Var. 2/2003	0	0	6.555	6.555	14.800	14.800
Var. 3/2006	0	0	2.926	2.926	1.540	1.540
Var. 4/2007	0	0	0	0	0	0
Var. 5/2006	0	0	0	0	4.900	0
Var. 6/2007	0	0	0	0	0	0
Var. 7/2010	0	0	0	0	4.308	0
Var. 8/2011	0	0	0	0	0	0
Var. 9/2013	0	0	7.426	7.426	6.849	0
Var. 10/2016	0	0	0	0	0	0
Var. 11/2017	0	485	0	0	0	0
Var. 12/2018	Variante revocata					
Var. 13/2018	Variante revocata					
Var. 14/2020	0	0	0	508	0	0
Var. 15/2023	0	1.286	2.548	2.837	0	0
totale	0	3.138	19.455	20.252	35.597	16.340

Inoltre, si segnala che, da una verifica, dei dati contenuti nell'archivio della Direzione scrivente, parrebbero non essere pervenuti i Progetti Definitivi di alcune Varianti Parziali ad oggi approvate, si richiama, pertanto, quanto previsto dal "Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile" in merito all'applicazione dell'articolo 85 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. ... " in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici e cioè "... anche ai fini dell'efficacia delle varianti approvate ai sensi degli artt. 16bis, 17 e 17bis della l.r. 56/1977, preventivamente alla trasmissione al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, la deliberazione di approvazione e gli elaborati della variante stessa siano trasmessi alla ... Regione Piemonte e ... alla Città Metropolitana di Torino ...". Si ricorda, qualora accertata, la mancata trasmissione dei Progetti Definitivi, che la stessa, dovrà avvenire seguendo i disposti dell'articolo 17 della Deliberazione P.G.R. N. 1/R del 23 gennaio 2017;

Riscontro:

I progetti definitivi delle varianti parziali adottate vengono inviate come previsto dalla Legge Regionale n.85 della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19.



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Territorio e Opere Pubbliche

ORGANO TECNICO COMUNALE

(tra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Rondissone, Villareggia e Vische)

VERBALE DELLA SEDUTA

(ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

OGGETTO: Variante Parziale n.15 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedimento integrato ai sensi della D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977 – Allegato 1.

L'anno **2024** il giorno **08** del mese di **febbraio**, alle ore 14.30, in presenza presso il Palazzo Comunale di Caluso (TO), Piazza Valperga n. 2, si è riunito l'organo tecnico comunale istituito ai sensi della L.R. n.40/98 e s.m.i., mediante forma associata tra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Rondissone, Villareggia e Vische, con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 10.01.2023, e nominata dal Comune capofila di Mazzè con deliberazione della giunta comunale n. 44 del 07.07.2023, per l'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante parziale in oggetto.

Sono presenti alla riunione:

- Arch. ANDREOL Arturo;
- Ing. ANSINELLO Giuseppe Jarno;
- Arch. Ing. VAJ Camillo;

PREMESSO che:

- il Comune di Caluso è dotato di P.R.G.I. adottato con deliberazione C.C. n. 103 del 25/03/1985 ed approvato con deliberazioni G.R. del 23/01/1990 n. 69-34761 e n° 199-35711 del 27/02/1990;
- con deliberazione C.C. n. 22/98 venne adottata la prima variante del P.R.G.C. stesso, approvata con Deliberazione G.R. n. 6-3484 del 16/07/2001;
- con deliberazione n° 63 del 28/11/2017 venne approvato il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al P.A.I. ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.;



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Territorio e Opere Pubbliche

- con deliberazione n° 59 del 28/11/2019 venne approvato il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il Comune di Caluso ha avviato le procedure per l'approvazione della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente affidando l'incarico all'Arch. Giovanni Piero PERUCCA dello Studio Tecnico Associato TETRASTUDIO con sede in Grosso (TO), Via Monviso 5;
- con deliberazione del C.C. n. 53 del 28.11.2023 veniva adottato il progetto preliminare della variante parziale in oggetto;
- ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante parziale in oggetto deve essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- la D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977, recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che prevede al par. 1.7 dell'Allegato 1, nel caso di varianti parziali, la possibilità di svolgere la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS sia in modo integrato, contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante, come riportato negli schemi al cap. 2 lett. j;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 28.11.2023 l'Amministrazione comunale ha deliberato di utilizzare il procedimento integrato, secondo lo schema del par. 2, lett. j.1, dell'Allegato 1 alla D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977, relativo alla contestuale fase di pubblicazione e di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante parziale in oggetto;
- la documentazione tecnica prodotta dal professionista incaricato, ai fini dell'assoggettabilità a VAS, ed acquisita al protocollo comunale in data 27.11.2023, prot. n. 17459 risulta costituita, tra l'altro, dal seguente elaborato:
 - o Relazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
 - o Relazione di coerenza con il PPR;
- contemporaneamente alla pubblicazione e al deposito del progetto preliminare sull'albo pretorio (dal 30.11.2023 al 30.12.2023) è stata comunicata ai privati la possibilità di presentare eventuali osservazioni e proposte dal 15.12.2023 al 30.12.2023;
- la deliberazione con allegata la documentazione urbanistica è stata inviata, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Direzione dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia – e al Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale Valutazioni ambientali in data 01.12.2023, prot.li 17718-17721-17722, per il pronunciamento, tra l'altro, del contributo in caso di attivazione del processo di VAS;
- la medesima è stata altresì inoltrata ad ARPA Piemonte - Settore Progettazione, assistenza, copianificazione territoriale, all'A.S.L. TO4, in data 01.12.2023, prot.li n. 17724-17728-17730, e alla

Erbaluce di Caluso



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Territorio e Opere Pubbliche

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in data 01.12.2023 prot.li 17732-17737-17739, in merito alla consultazione dei soggetti con competenza ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS;

- la **Città Metropolitana di Torino**, con D.D. n.8640 del 21.12.2023 (pervenuta in data 27.12.2023, prot. 18869) si è pronunciata in merito al disposto dell'art. 17, c. 7, periodo 3, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e formulato le osservazioni di competenza alla variante in oggetto, senza esprimersi in merito ai contenuti sul processo di VAS;
- l'**ARPA Piemonte**, con nota del 05.01.2024 prot. 909 (pervenuta in data 08.01.2024 prot. 313) ha espresso alcune osservazioni tecniche da tenere in considerazione per la formulazione del parere da parte dell'organo Tecnico Comunale;
- la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con nota del 12/12/2023 prot. 0024125-P (pervenuta in data 12/12/2024 prot. 18236) ha formulato le osservazioni di competenza alla variante in oggetto, escludendo la necessità di assoggettare a VAS la variante urbanistica in oggetto;
- non risultano pervenute osservazioni o contributi da parte dell'A.S.L. TO4 e da parte di altri soggetti in merito all'avviso del 01.12.2023;
- al riguardo dell'avviso di pubblicazione del 30.11.2023 risultano pervenute n. 4 osservazioni da parte di tre soggetti privati (prot. 18613 del 19.12.2023 – prot. 18734 del 20.12.2024 – prot. 18870 del 27.12.2023 con n. 2 osservazioni dello stesso soggetto);
- con mail del 01.02.2024 sono stati inviati a tutti i componenti dell'Organo tecnico comunale tutti gli elaborati e la documentazione ambientale riguardanti la variante parziale in oggetto;
- con nota del 06.02.2024, prot. n. 1906, è stata inviata la comunicazione per la convocazione in data odierna dell'Organo tecnico comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Richiamati:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”;
- la L.R. n. 13 del 19.07.2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”;
- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977 – Allegato 1;

Erbaluce di Caluso

Settore Territorio e Opere Pubbliche

Piazza Valperga, 2 - 10014 Caluso (TO)

Tel. 0119894950/51/52/63

E-mail urbanistica@comune.caluso.to.it

Codice Fiscale 84002950016 P.ta IVA 01109760015



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Territorio e Opere Pubbliche

Considerato che essendo ad oggi trascorsi i termini di cui all'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri degli enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuta regolare la riunione;

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

viste le osservazioni e contributi pervenute da parte della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia – Direzione dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, e di ARPA Piemonte, come sopra richiamate,

determina di

☐ ASSOGGETTARE LA VARIANTE PARZIALE N. 15 ALLA PROCEDURA DI VAS

☒ NON ASSOGGETTARE LA VARIANTE PARZIALE N. 15 ALLA PROCEDURA DI VAS

nel rispetto delle condizioni riportate nell'elaborato "Relazione di riscontro alle osservazioni formulate dai soggetti con Competenza in materiale Ambientale. ARPA Piemonte – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino" prot. 1606 del 31/01/2024.

Si procede, quindi, alla chiusura dei lavori della seduta, terminata alle ore 15.30, previa lettura ai componenti e si dispone la trasmissione del presente verbale a ciascuno di essi, al fine dell'approvazione mediante sottoscrizione con firma digitale.

L'Organo Tecnico:

Arch. ANDREOL Arturo

Ing. ANSINELLO Giuseppe Jarno

Arch. VAJ Ing. Camillo

Responsabile del Procedimento VAS
Arch. Tiziano RONCHETTO SALVANA